

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'Università degli Studi di Messina (di seguito USM), con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, C.F. 80004070837, nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, prof. Pietro Navarra;

e

il Comune di Messina (di seguito Comune), con sede in Messina, Piazza Unione Europea, 98122, C.F. 00080270838, nella persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, Renato Accorinti;

PREMESSO CHE

- l'USM può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- è stato istituito all'interno del Dipartimento di Ingegneria (cfr. Delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2016) un Laboratorio di Studi Documentali (doCme), finalizzato alla costituzione di un CENTRO DI DOCUMENTAZIONE – Messina 1908, che si propone di recuperare oltre un secolo di memoria storica della città pre e post terremoto, impegnandosi a riunire e sistematizzare il patrimonio documentario (cartografie, carteggi, scritti, documenti, fotografie, disegni, ritagli di giornali, ecc.), difficilmente accessibile e diffuso sul territorio nazionale e internazionale, per eseguirne una elaborazione efficace e fruibile dalla collettività, con l'ausilio di supporti multimediali, in sinergia con tutte le forze culturali e istituzionali interessate all'iniziativa;
- il Comune di Messina dispone di una cospicua documentazione storica relativa alla città pre e post terremoto (progetti, atti amministrativi, ecc.), parzialmente priva di inventariazione, conservata presso la sede del Municipio;
- risponde alle finalità istituzionali sia del Comune sia dell'USM la sistematizzazione di tutto il patrimonio documentale per perseguire non soltanto un proposito di conservazione ma altresì lo sviluppo di funzioni di studio, di servizio e di promozione sul territorio, condividendo gli strumenti per indagare l'identità e le trasformazioni urbane del Novecento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le due istituzioni condividono comuni obiettivi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico, urbanistico della città di Messina, e riconoscono l'interesse reciproco di attivare forme di collaborazione per avviare azioni sinergiche finalizzate al recupero della memoria storica della città.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Le attività condivise per le quali è riconoscibile un comune interesse e che prevedono, nelle forme successivamente indicate, il coinvolgimento integrato del personale delle parti contraenti sono intanto finalizzate all'istituzione di una nuova sezione dell'Archivio Storico del Comune di Messina attraverso un programma articolato nelle seguenti fasi:

- a) selezione del patrimonio documentario attualmente esistente negli archivi del Comune, riguardante la città pre e post terremoto. A tale scopo il Comune metterà a disposizione dell'USM il materiale documentale conservato nei propri archivi per consentire la redazione dell'inventario;
- b) schedatura, di salvaguardia ed esaustiva, del patrimonio documentario, utilizzando tracciati catalografici condivisi;
- c) riproduzione digitale con creazione di sistemi di rete per la consultazione e la fruizione del patrimonio documentario inventariato (digitalizzazione delle cartografie, disegni, materiale epistolare, etc. e trasferimento su supporto digitale, al fine di creare un'unica banca dati);
- d) realizzazione di un portale web su cui trasmettere tutte le informazioni raccolte e digitalizzate a chiunque voglia usufruire del patrimonio storico-architettonico raccolto, consentendo anche un eventuale contatto diretto con determinati target, dagli enti locali agli operatori privati;
- e) organizzazione di azioni atte alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio documentario inventariato: seminari, esposizioni temporanee, pubblicazioni.

Tale collaborazione, data la concordanza di interessi esistenti tra le due Istituzioni sull'importanza della raccolta e gestione di detto materiale per salvaguardarne il patrimonio di memoria storica, porterà alla elaborazione di progetti finalizzati alla catalogazione per favorirne la più ampia fruizione pubblica, promozione e valorizzazione, anche mirando alla collaborazione con altre realtà e/o istituzioni culturali, attraverso lo scambio di conoscenze e la pianificazione di eventi, esposizioni temporanee, convegni, seminari e pubblicazioni.

Sarà inoltre prevista un'attività di formazione, finalizzata alla tutela e alla gestione del patrimonio documentario, rivolta agli studenti universitari attraverso corsi e tirocini in collaborazione anche con altre istituzioni.

Il Laboratorio di Studi Documentali doCme si impegna a:

- a) coordinare l'attività di studio e di ricerca oggetto del presente protocollo;
- b) organizzare il gruppo di lavoro che dovrà svolgere le attività di volta in volta individuate per perseguire le finalità dell'accordo;
- c) dare adeguata diffusione a sostegno delle attività svolte;
- d) promuovere progetti di ricerca e formazione correlati alle finalità dell'accordo.

Il Comune si impegna a:

- a) individuare nell'ambito dei propri dipendenti il personale che volesse partecipare allo svolgimento delle attività in collaborazione con il Laboratorio di Studi Documentali doCme;
- b) collaborare, anche tramite la condivisione delle proprie strutture, al fine di divenire "laboratorio permanente" di ricerca e formazione.

Art. 3 – Attuazione dell'accordo

Fermo restando che le attività di cui all'art. 2 verranno svolte dal personale strutturato presso il Laboratorio di Studi Documentali doCme e/o eventualmente anche da altro personale dell'USM, con la collaborazione del Comune nell'ambito delle mansioni istituzionali, al fine di rendere concreta la collaborazione si individuano le seguenti altre modalità operative:

- 1) collaborazioni a titolo gratuito per periodi di stage e tirocini;
- 2) premi per tesi di laurea o altri lavori teorico-scientifici svolti su tematiche concernenti schedatura, informatizzazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archivistico da parte dell'USM (ove esista disponibilità economico-finanziaria).

Art. 4- Oneri finanziari

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti sottoscrittenti. Le attività previste vengono svolte nell'ambito dei rispettivi impegni istituzionali.

Art. 5- Soggetti responsabili

Per la gestione del presente accordo è nominato da ciascuna parte un responsabile scientifico che durerà in carica per 3 anni.

Il Laboratorio di Studi Documentali doCme individua quale responsabile scientifico la prof. Ornella Fiandaca

Il Comune individua quale responsabile scientifico l'ing. Antonio Amato

È compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione di allegati tecnici che si rendessero necessari per definire le diverse fasi del programma di collaborazione, individuare i soggetti coinvolti, modalità e tempi di attuazione. Ogni anno entro il 28 febbraio dovranno redigere un programma delle attività da sviluppare, che comunicheranno al Consiglio Tecnico Scientifico (art. 6), ed entro la stessa data dovranno presentare un resoconto delle attività svolte.

Art. 6 – Consiglio Tecnico Scientifico

A garanzia di qualità delle iniziative promosse viene costituito dalle due parti un Consiglio Tecnico Scientifico composto da 4 membri che durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Tecnico Scientifico provvede a monitorare lo svolgimento dell'attività (art.1) e a promuoverne eventualmente altre da ritenere estensioni (art. 2).

Art. 7 - Operatori autorizzati

L'elenco degli operatori universitari, periodicamente predisposto dal responsabile scientifico del Laboratorio di Studi Documentali doCme per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2, verrà comunicato al responsabile scientifico del Comune per le autorizzazioni necessarie. Il gruppo di lavoro dovrà rispettare le norme interne del Comune, con particolare riguardo all'orario di lavoro e alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Eventuali deroghe dovranno essere concordate dalle due parti.

Art. 8 – Assicurazione

Le parti garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del proprio personale o di collaboratori impegnati a qualsiasi titolo nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9- Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo stipulato.

Il Comune potrà disporre per uso interno il patrimonio archivistico inventariato.

Il Laboratorio di Studi Documentali doCme disporrà di una copia digitale dei dati che potranno essere consultati presso la sede in cui opera, ma non riprodotti, se non previa autorizzazione del Comune

Art. 10 - Pubblicazioni

I materiali recuperati e/o elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal Comitato Scientifico, che dovrà, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti e dal presente protocollo di intesa.

art. 11 - Durata e risoluzione

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, previa richiesta scritta, nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Il protocollo potrà essere risolto da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente protocollo non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione.

Art. 12 - Future estensioni

Le due parti concordano che, se nel corso delle attività previste dovessero emergere altri obiettivi condivisi, per i quali sia necessario stabilire un ulteriore rapporto di collaborazione, future estensioni, specializzazioni e integrazioni del presente accordo saranno formalizzate con specifici atti sottoscritti da entrambe.

Art. 13- Controversie

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Art. 14 - Sottoscrizione

Il presente protocollo verrà sottoscritto, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Art. 14 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applicano norme e regolamenti vigenti nelle due istituzioni contraenti.

Luogo, data